

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1685</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

*Seduta del 30 settembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 26 marzo 1958, n. 425 venne emanato il nuovo Stato giuridico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

L'esperienza di quasi cinque anni di applicazione della legge ha posto in evidenza non poche manchevolezze in materia di trattamento di personale ferroviario. Tutto ciò consiglia ed impone alcune rettifiche, modifiche ed aggiunte al primitivo strumento legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente alle necessità dell'Azienda ferroviaria.

Tale necessità ha già avuto dei precedenti in provvedimenti legislativi emanati dal 1958 in poi: il presente provvedimento (quinto di modifica) fa seguito agli altri per apportare ulteriori modificazioni riscontrate, nel corso del tempo, necessarie e convenienti.

I motivi specifici e particolari delle modificazioni sono esposti per ciascuno degli articoli.

*Art. 1.* — La modifica contenuta in questo articolo costituisce un'integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 dello Stato giuridico per prevedere il prolungamento

del servizio di prova per un tempo massimo di 18 mesi a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura.

A favore di costoro, infatti, vige l'obbligo di legge (articolo 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86) per tutti i datori di lavoro ed anche per le pubbliche Amministrazioni, della conservazione del posto di lavoro per almeno 18 mesi.

In relazione a tale norma, si rende necessario prolungare il periodo di prova, che per il personale ferroviario è previsto nella misura massima di 24 mesi, al fine di non frustrare la finalità della legge sui tubercolotici, dato che si renderebbe impossibile, nei residui sei mesi di servizio, compiere le 300 giornate di servizio prescritte per il periodo di prova o conseguire le abilitazioni, necessarie per il superamento del periodo di prova.

*Artt. 2 e 9.* — La modifica dell'articolo 49 è connessa con quella dell'articolo 165 concernente il trattamento da usarsi a favore del personale trattenuto in servizio, ancorché fisicamente inidoneo. Attualmente l'articolo 49 prevede che quando un dipendente

ottenga il cambio di qualifica in seguito a riconosciuta inidoneità fisica, il trattamento di favore in tal modo usatogli non si risolve in un ulteriore beneficio, in considerazione che cambi di qualifica del genere si determinano con passaggio dall'esercizio agli uffici, il cui personale fruisce di limiti di età e di servizio più favorevoli per quanto attiene il collocamento a riposo d'ufficio. Senonché, l'originaria formulazione della norma ha previsto che il personale di cui si tratta sia collocato a riposo con i limiti di età relativi alla qualifica di provenienza e non anche con la concorrenza dei limiti di servizio previsti per la qualifica stessa, ciò che ha determinato un peggioramento nel trattamento impedendo, talvolta, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età di chi non avesse raggiunto anche quelli di servizio. Pertanto il 1° comma dell'articolo 2 prevede l'aggiunta del secondo elemento concorrente (limiti di servizio), la cui mancanza è da ritenersi imputabile a semplice omissione.

Va, peraltro, tenuto presente che in taluni settori del personale ferroviario dell'esercizio il numero degli inidonei fisicamente può presentarsi di tale consistenza da impegnare tutti i posti disponibili delle nuove qualifiche di immissione dei dipendenti suddetti (trattasi di solito di qualifiche del personale degli uffici) e, di conseguenza, da impedire il normale svolgimento di carriera del personale che già trovasi nelle nuove qualifiche medesime. Con la modificazione proposta con il 2° comma si limita l'inquadramento degli inidonei nelle qualifiche in questione ad una percentuale annua dei posti disponibili, la cui determinazione si ritiene di affidare al Direttore generale, attribuendogli una facoltà esercitabile annualmente a seconda della situazione contingente. I dipendenti inidonei eccedenti la percentuale suddetta verrebbero inquadrati, a domanda, nella qualifica immediatamente inferiore e sempre nei limiti della percentuale relativa a detta qualifica, consentendo, però, in tal caso il collocamento a riposo d'ufficio con i più favorevoli limiti di età e di servizio della nuova qualifica, quasi a compenso della inferiore posizione di impiego attribuita.

Tale disciplina comporterà ovviamente il collocamento in disponibilità di taluni dipendenti inidonei fisicamente che non troveranno collocamento neppure nella qualifica di livello immediatamente inferiore a quella di provenienza; ma viene altresì disposta la precedenza del richiamo della disponibilità di costoro rispetto al collocamen-

to nelle nuove qualifiche di nuovi inidonei fisicamente, onde offrire una possibilità di reimpiego a coloro che, direttamente, dovrebbero essere dispensati per il compimento del periodo previsto per la disponibilità. Ciò comporterà un continuo flusso e riflusso di dipendenti dall'attività di servizio alla posizione di disponibilità, ma, data la durata massima (due anni) prevista per la disponibilità, è da ritenere che, salvo particolari momenti, tutti gli inidonei possono comunque conservare l'impiego. Tutto ciò si riferisce unicamente agli inidonei per cause comuni, dato che per quelli divenuti tali per motivi di servizio, l'articolo 49 già prevede il cambio della qualifica in soprannumero.

La disciplina che precede implica, altresì, l'eliminazione della generica formula dell'articolo 49 che, consentendo il collocamento in altre qualifiche degli inidonei anche in posizione inferiore, non poneva limiti all'abbassamento del livello gerarchico.

Il 6° comma integra l'articolo 49 nel senso di prevedere la possibilità per tutti gli inidonei fisicamente, sia per cause di servizio sia per cause comuni, di cambiare la qualifica quando la loro ridotta idoneità fisica non consenta la progressione di carriera. Il cambiamento di qualifica viene subordinato alla non esistenza di altri dipendenti inidonei da collocare nelle stesse qualifiche e da richiamare dalla disponibilità, ritenendosi preminente la conservazione nell'impiego di questi ultimi alla progressione di carriera dei primi.

Infine, per i dirigenti di macchina, inidonei alle mansioni della qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate di macchinista tradotte e manovre, il 3° comma prevede la possibilità del loro trasferimento nel ruolo di tale ultima qualifica, conservando, però, *ad personam* quella di provenienza.

Per i dirigenti di macchina, inidonei per cause comuni, tale possibilità resta, peraltro, limitata alla percentuale annua stabilita dal Direttore generale (4° e 5° comma).

Per quanto concerne il trattamento economico agli stessi, il 6° comma attribuisce la classe di stipendio di macchinista tradotte e manovre pari o immediatamente inferiore a quella percepita in quella di provenienza ed in quest'ultimo caso la differenza di stipendio verrà corrisposta come assegno personale riassorbibile ed utile a pensione.

Le competenze accessorie saranno quelle previste per il macchinista tradotte e manovre in relazione alle funzioni disimpegnate.

*Artt. 3 e 4.* — Con tali norme si modificano, rispettivamente, gli articoli 61 e 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Sulla base di tali ultime disposizioni la pendenza di procedimento penale ha' costituito in ogni caso motivo ostativo all'attribuzione della qualificazione.

Con le modifiche apportate si intende attenuare le rigide disposizioni contenute nelle succitate norme ed, a sostituzione della sospensione di diritto in pendenza di procedimento penale, che normalmente si protrae per lungo tempo, si concede all'Azienda la facoltà di sospendere la procedura relativa agli aumenti periodici di stipendio (articolo 3) ed ai giudizi di qualificazione (articolo 4) e, conseguentemente agli scrutini od ai concorsi per le promozioni di qualifica salvo, naturalmente, l'annullamento degli atti qualora il giudizio disciplinare instaurato a seguito del giudizio penale, si risolva favorevolmente.

In proposito si deve porre in evidenza che la sospensione dei giudizi di merito a seguito di sottoposizione a procedimento penale può operare, come detto, in relazione ad istituti diversi (aumento periodico di stipendio, qualificazioni, avanzamenti, concorsi), istituti tra loro interdipendenti e per la cui attuazione sono competenti autorità diverse.

L'accennata facoltà viene accentrata nel Direttore generale allo scopo di evitare che nei confronti di uno stesso soggetto vengano adottate unilateralmente criteri contrastanti, i quali potrebbero impedire le decisioni di altri organi, per i quali i primi provvedimenti sono pregiudiziali, e di eliminare le possibili disparità di trattamento che potrebbero verificarsi nei confronti dei dipendenti versanti nelle identiche condizioni.

*Artt. 5 e 6.* — La formulazione attuale degli articoli 81 e 83 dello Stato giuridico genera perplessità e dubbi interpretativi circa l'esatta applicazione dei criteri relativi alla esclusione dagli scrutini e dai concorsi per le promozioni ed alla sospensione del giudizio di avanzamento.

Le disposizioni in questione mirano ad impedire, entro un ben circoscritto periodo di tempo, che a dipendenti caratterizzati da qualificazione scadente o sottoposti a procedimento disciplinare per mancanze che possono comportare la qualificazione scadente, venga conferita la promozione alla qualifica superiore.

Le disposizioni stesse, peraltro, debbono avere effetti diversi a seconda che trattisi di

qualificazioni scadenti attribuite o attribuibili ed a seconda del mezzo usato per raggiungere la promozione, e cioè se per merito assoluto o comparativo oppure per concorso.

Nessun dubbio che il dipendente qualificato « mediocre » o « insufficiente » non possa essere ammesso allo scrutinio per merito assoluto o comparativo e che la stessa preclusione debba operare anche quando la qualificazione ostativa può essere attribuita perché il dipendente, fra la data dell'attribuzione dell'ultima qualificazione e la data della deliberazione del provvedimento di promozione è stato sottoposto a procedimento disciplinare. A tali finalità provvedono i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

L'esclusione dallo scrutinio di avanzamento, più che dalla possibilità della qualificazione scadente, viene determinata dal fatto che, dovendosi nel giudizio di merito indagare su tutta la personalità del dipendente, il giudizio stesso resta ancorato ai soli titoli dello scrutinando.

L'esclusione dal concorso per scadente qualificazione o per sottoposizione a procedimento disciplinare costituisce, invece, un effetto eccessivo e certamente dannoso sia per l'Azienda che per il personale.

Nella situazione del concorso (articolo 6), mentre è necessario impedire la partecipazione ai concorsi dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti una qualificazione scadente, si ritiene invece opportuno eliminare l'esclusione qualora il procedimento disciplinare decorra da data successiva a quella in cui il dipendente ha iniziato le prove di esame.

In tale evenienza la promozione a seguito del concorso verrà deliberata soltanto se il procedimento disciplinare si concluderà con l'assoluzione o con una sanzione che non comporti una qualificazione scadente (commi 1° e 2°) o al termine degli effetti negativi della qualificazione stessa (comma 3°).

Con il 4° comma, le condizioni di cui sopra si estendono anche a quei dipendenti che a seguito della riapertura del procedimento disciplinare conseguano o l'assoluzione o una sanzione non più ostativa.

Il 5° comma prevede la possibilità a favore dei dipendenti esclusi dal concorso, il cui procedimento disciplinare non si sia concluso con l'assoluzione o con una qualificazione non ostativa di essere reintegrati nella loro posizione e cioè di essere ammessi al primo concorso utile e se riusciti vincitori di ottenere sulla base dell'esito del concorso la

promozione in soprannumero con decorrenza cui avrebbero avuto titolo se non fosse intervenuto il procedimento.

L'ultimo comma sancisce, infine, l'estensione delle condizioni di cui sopra a favore dei dipendenti che abbiano ottenuto l'annullamento o l'attribuzione di una sanzione non più ostativa a seguito della riapertura del procedimento penale.

*Art. 7.* — La modifica dell'articolo 86 dello Stato Giuridico consta di due parti: quella contenuta nel 1° comma riguarda la sostituzione nel 1° comma dell'articolo citato delle parole assunzione in impiego a quello del testo originario assunzione in prova e la determinazione di un periodo di congedo pari ad un giorno per ogni mese di servizio da compiere nell'anno solare dell'assunzione, in cui non spetterebbe il congedo annuale; mentre quella del 2° comma completa le disposizioni del trattamento economico durante il periodo di congedo nel senso di conservare durante il periodo stesso quelle competenze accessorie che costituiscono un ordinario compenso per l'attività del servizio, sostitutivo di altre competenze accessorie che concernono altre categorie di dipendenti per i quali l'esclusione non si determinerebbe.

*Art. 8.* L'articolo 119 della lettera *a*) della legge 26 marzo 1958, n. 425, prevede la destituzione di diritto a seguito di condanna penale, passata in giudicato, e qualunque sia l'entità della condanna stessa anche per i reati di furto, truffa ed appropriazione indebita.

L'attuazione di tale norma, oltre a porre sullo stesso piano le diverse gravità del medesimo reato, costringe anche l'Amministrazione a destituire d'ufficio i dipendenti, nei confronti dei quali siano state comminate pene di lieve entità.

Sembra, pertanto, opportuno che la norma in questione venga adeguatamente emendata, onde eliminare gli inconvenienti sopra citati.

A tal fine si ritiene sufficiente eliminare dall'articolo 119 S.G. la parte relativa ai reati di furto, truffa ed appropriazione indebita, ed introdurre specifica norma che demandi al Direttore generale la facoltà e non l'obbligo di deliberare nelle situazioni prospettate la destituzione.

*Art. 10.* — Gli articoli 4 e 7 del decreto legge 22 aprile 1948, n. 561, stabiliscono che la liquidazione dei sussidi annui temporanei

e degli assegni alimentari vitalizi di diritto deve essere effettuata in due misure differenti a seconda che il dipendente ferroviario abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Con l'emanazione del nuovo Stato Giuridico — che ha soppresso il grado numerico ed ha istituito nuove qualifiche — è venuta meno la correlazione dispositiva che esisteva tra il citato decreto legislativo n. 561 del 1948 ed il soppresso regolamento del personale, correlazione che occorre ristabilire ai fini della corresponsione dei suddetti sussidi annui temporanei ed assegni vitalizi di diritto.

*Art. 11.* — Tale articolo prevede, in via transitoria, l'inquadramento in soprannumero nelle qualifiche di Applicato Capo e di Applicato Tecnico Capo dei Macchinisti di 1° classe e dei Capi treno di 1° classe fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica. Il provvedimento è previsto in deroga alle modifiche apportate dal precedente articolo 2 all'articolo 49 dello Stato Giuridico ed è giustificato dalla opportunità di evitare l'occupazione di tutti i posti delle qualifiche sopra indicate, ciò che impedirebbe l'ordinario svolgimento di carriera del personale esecutivo degli uffici.

Per evidenti ragioni di equità, eguale trattamento viene riservato a coloro che, rivestendo le predette qualifiche, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, hanno ottenuto il cambio della qualifica ad Applicato Principale o Applicato Tecnico Principale.

Poiché questi ultimi dipendenti occupano già posti di ruolo nella categoria del personale esecutivo degli uffici, con l'ultimo comma, al fine di non aumentare l'organico complessivo della categoria stessa, si è disposto che nella qualifica iniziale dei singoli ruoli siano lasciati scoperti altrettanti posti.

*Art. 12.* — Si stabilisce che gli effetti economici, derivanti dall'applicazione della legge, avranno decorrenza dal 1° gennaio 1965.

A tale onere, calcolato in 150 milioni, si farà fronte, per l'esercizio 1965, con una riduzione dello stanziamento iscritto, nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, al capitolo « Combustibili, energia elettrica, ecc. », riduzione che si renderà possibile per effetto dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 27 giugno 1964, n. 452, regolante la fornitura dell'energia elettrica dall'E.N.E.L. alle Ferrovie dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente testo:

« Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

### ART. 2.

L'articolo 49 della legge 24 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella annessa (allegato 15), viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo.

Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, sempreché non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purché esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sarà annualmente determinata con provvedimento del Direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio di cui al precedente comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale è destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a

quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore.

I dirigenti di macchina, fisicamente inadonei alle mansioni della propria qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate, di Macchinista T.M., vengono iscritti nel ruolo di tale qualifica conservando *ad personam* la qualifica di provenienza. Per gli inadonei per cause comuni tale trasferimento resta, peraltro, limitato alla percentuale annua stabilita dal Direttore generale. Ai predetti verrà assegnata la classe di stipendio della qualifica di Macchinista T.M. pari o immediatamente inferiore a quella percepita nella qualifica di provenienza; in quest'ultimo caso la differenza di stipendio verrà corrisposta quale assegno personale utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti. Ai medesimi spetteranno le competenze accessorie nelle misure previste per il Macchinista T.M., secondo i servizi disimpegnati.

L'agente inadoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile, nei limiti della percentuale annua di cui al precedente secondo comma. Il richiamo dalla disponibilità deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inadonei ancora in servizio.

I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal Direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica.

Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita può essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore quando la ridotta idoneità fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili.

Nei confronti degli inadonei per cause comuni la disponibilità di posti è limitata alla percentuale annua di cui al precedente secondo comma e solo se siasi esaurito il richiamo dalla disponibilità degli inadonei, collocativi per difetto di posti disponibili, e la sistemazione dei nuovi inadonei ».

### ART. 3.

L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è

prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa e viene ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente ».

#### ART. 5.

L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento ».

Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre.

Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data della ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti

stessi sono sottoposti a scrutinio " ora per allora " e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile.

Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

#### ART. 6.

L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso ».

« I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il Direttore generale disponga diversamente. »

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti prorogata di un anno

o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti rispettivamente quella di mediocre o di insufficiente.

Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza, e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti rispettivamente quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

#### ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianità inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno

per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

Il sesto comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita, in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con proprio decreto sentito il Consiglio di amministrazione ».

#### ART. 8.

L'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione, la quale è dichiarata dal Direttore generale:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonché per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

b) per qualsiasi condanna, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Il Direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare ».

#### ART. 9.

Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica, ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza ».

## ART. 10.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonché tutte quelle che nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'Aiuto applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi.

Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo.

## ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa i Capi treno di prima classe ed i Macchinisti di prima classe divenuti inidonei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di Applicato capo e Applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio, che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge abbia ottenuto il cambio della qualifica ad Applicato principale o Applicato tecnico principale.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al secondo comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

## ART. 12.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1965.

All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1965, con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo « Combustibili, energia elettrica, ecc. » corrispondente a quello n. 11 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.